

Lavoro subordinato - retribuzione - gratificazioni - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 196 del 11/01/2016

Compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001 - Dipendenti a tempo determinato - Della Croce Rossa Italiana - Spettanza

Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato (nella specie, della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 196 del 11/01/2016